

- (7) Al contempo, questo meccanismo consente anche di avere una struttura di conto molto più semplice che riduce i costi e la complessità, rispetto ai conti segregati individuali, permettendo altresì di distinguere la garanzia e le posizioni dei vari clienti indiretti e garantendo, pertanto, un livello di protezione equivalente a quello offerto da un conto segregato individuale. L'obbligo di offrire conti indiretti omnibus su base lorda non dovrebbe, tuttavia, precludere la possibilità di offrire conti indiretti segregati individualmente a clienti indiretti nell'ambito di accordi di compensazione cui prendono parte una CCP, un partecipante diretto, un cliente e un unico livello di clienti indiretti.
- (8) Al fine di agevolare l'accesso alla compensazione centrale, razionalizzando i servizi di compensazione e semplificando le relazioni commerciali fra i partecipanti diretti, i clienti e i clienti indiretti, alcuni gruppi offrono servizi di compensazione tramite due entità che fanno capo allo stesso gruppo, che fungono da intermediari nella prestazione dei servizi. Per analoghe ragioni, il gruppo del cliente a volte utilizza un'entità per trattare direttamente con il partecipante diretto e un'altra entità per trattare direttamente con il cliente indiretto, generalmente perché questa seconda entità è stabilita nella giurisdizione del cliente indiretto. In questi casi, i servizi di compensazione sono razionalizzati fra le varie attività economiche del gruppo e anche la relazione commerciale fra partecipanti diretti, clienti e clienti indiretti risulta semplificata. Purché soddisfino le condizioni specifiche di garanzia affinché non siano innalzati i rischi di controparte e sia garantito un adeguato livello di protezione alla compensazione indiretta, questi tipi di accordi dovrebbero essere consentiti.
- (9) Nelle catene di compensazione indiretta che comportano la partecipazione di altri soggetti oltre a una CCP, un partecipante diretto, un cliente e un unico livello di clienti indiretti, il ricorso a conti segregati individualmente potrebbe portare a un inatteso livello di difficoltà tecnica, in quanto si dovrebbe gestire l'eventuale inadempimento di una o più delle controparti della catena in presenza di una molteplicità di conti segregati individualmente. L'offerta di conti segregati individualmente in un contesto di catene ancora più estese potrebbe essere fuorviante per le controparti che ricercano il livello di protezione normalmente associato ai conti segregati individualmente, dato che potrebbe non essere possibile conseguire un tale livello di protezione in alcune di queste catene più estese. Onde evitare il rischio derivante da questo falso presupposto, con queste catene di compensazione indiretta più estese dovrebbero essere ammessi solo i conti segregati omnibus, purché le controparti che effettuano la compensazione tramite tali accordi siano informate esaurientemente del livello di segregazione e dei rischi associati a quel tipo di conto.
- (10) Per garantire che l'importo del margine richiamato nell'ambito di una struttura di conto indiretto omnibus su base lorda sia analogo a quello che sarebbe stato richiamato utilizzando un conto di compensazione indiretta segregato individualmente, la CCP dovrebbe essere informata sulle posizioni detenute per conto del cliente indiretto, al fine di calcolare in base al cliente indiretto l'ammontare della richiesta di margine al cliente indiretto.
- (11) Per garantire l'equivalenza con la compensazione per il cliente, il partecipante diretto dovrebbe attuare procedure volte ad agevolare il trasferimento delle posizioni del cliente indiretto a un cliente alternativo, a seguito dell'inadempimento di un cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta. Per la stessa ragione, un partecipante diretto dovrebbe anche attuare delle procedure volte a liquidare le posizioni e le attività dei clienti indiretti e a restituire i proventi della liquidazione a tali clienti indiretti, se noti. Laddove, per qualsivoglia ragione, non sia possibile restituire i proventi della liquidazione direttamente ai clienti indiretti interessati, i proventi della liquidazione dovrebbero essere restituiti al cliente inadempiente per il conto dei suoi clienti indiretti.
- (12) Dovrebbero essere attuate procedure affinché, in caso di inadempimento di un cliente, possano essere divulgate le informazioni sull'identità dei clienti indiretti e il partecipante diretto sia in grado di distinguere le attività e posizioni appartenenti a ciascun cliente indiretto.
- (13) Il cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta dovrebbe offrire al cliente indiretto una scelta di strutture di conto. Tuttavia, è possibile che il cliente indiretto non abbia comunicato al cliente tale scelta entro un ragionevole lasso di tempo. In tal caso, quel cliente dovrebbe poter fornire al cliente indiretto servizi di compensazione indiretta tramite una qualsiasi struttura di conto, purché il cliente comunichi al cliente indiretto la struttura di conto utilizzata, i rischi associati a tale conto e il suo livello di segregazione, oltre alla possibilità di modificare in qualsiasi momento la struttura del conto.
- (14) Gli accordi di compensazione indiretta possono essere causa di rischi specifici. Pertanto, è necessario che tutte le parti degli accordi di compensazione indiretta, inclusi i partecipanti diretti e le CCP, individuino, sorvegliano e gestiscano costantemente i rischi concreti derivanti da tali accordi. A tal fine, particolarmente importante è un adeguato scambio di informazioni fra clienti e partecipanti diretti. I partecipanti diretti dovrebbero comunque assicurarsi che tali informazioni siano utilizzate unicamente per la gestione dei rischi e per la costituzione dei margini e che non sia fatto un uso illecito delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.

